



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO X

Roma, **21 SET. 2010**

Prot. Nr. 0076303
Rif. Prot. Entrata Nr. C049277
Allegati:
Risposta a Nota del:



Al Comune di Piedimonte Matese
Piazza Roma
81016 Piedimonte Matese (CE)

E, per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro
SEDE
(Rif.to a nota n. 20291 del 6/9/2010)

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE
(Rif.to a nota n. 1862/VARIE/11089
del 6/8/2010)

Al Dipartimento delle Finanze
Direzione Federalismo Fiscale
Via di Villa Ada 53/55
00199 ROMA
(Rif.to a nota n. 17999/2010 del
5/8/2010)



OGGETTO: Quesito relativo alla possibilità normativa di risoluzione contrattuale per inadempimento del Consorzio di bacino delle province di Napoli e Caserta, Articolazione Territoriale CE contratto di servizio n. 912/SA/2007 del 20 novembre 2007.

Con nota n. 10039 del 24 maggio 2010, qui trasmessa tramite posta elettronica certificata, codesto Comune di Piedimonte Matese - nel segnalare l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale nei confronti del Consorzio indicato in oggetto per numerose inadempienze contrattuali - ha chiesto dei chiarimenti in ordine alla portata applicativa del comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, che prevede "in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole di attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni".

Tale richiesta, tra l'altro, è motivata dal parere in proposito espresso dalla Prefettura di Caserta che ritiene la risoluzione del contratto in questione una modifica delle modalità e delle forme procedurali vietate dal predetto dettato normativo.

Al riguardo – nel far preliminarmente presente che il comma 2 del citato articolo 11 ha previsto il subentro delle amministrazioni provinciali nella gestione delle attività di raccolta, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, secondo il quale i comuni, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2010, continuano a gestire le sole attività di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti e smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata “secondo le attuali modalità e forme procedurali” – si esprime l'avviso che la disposizione recata dal predetto comma 2-ter non possa escludere l'applicazione delle ordinarie regole dettate dal codice civile concernenti i profili di esecuzione del contratto.

Infatti, si è del parere che la normativa testé richiamata abbia il precipuo scopo di evitare l'insorgere di dannose ipotesi di soluzione di continuità nella gestione del ciclo concernente il trattamento dei rifiuti, non già di garantire la mera permanenza formale nei rapporti contrattuali in essere. In altri termini, si ritiene che la finalità della norma in esame sia quella di lasciare invariate le modalità e le forme procedurali di svolgimento del servizio in questione, finalità che appare comunque rispettata anche nel caso di sostituzione del soggetto affidatario, specialmente ove si verificano situazioni di inadempimento.

D'altronde, privilegiando una lettura sostanziale della disposizione menzionata, l'esistenza o il manifestarsi di gravi inadempimenti contrattuali, nell'inficiare la regolarità e la corretta esecuzione del servizio, di fatto possono generare una “soluzione di continuità” sostanziale, voluta invece scongiurare con la decretazione d'urgenza.

Pertanto, nel caso di specie, si è dell'avviso che codesto stesso Comune – a fronte di accertate inadempienze contrattuali e tenuto conto della non scarsa importanza dell'inadempimento posto in essere (articolo 1455 c.c.) dal Consorzio – possa chiedere, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, la risoluzione del contratto per inadempimento, avendo peraltro la possibilità di richiedere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.).

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

5
4